

DL 83/2014 sulla tutela del patrimonio culturale: approvato definitivamente con la fiducia

29 Luglio 2014

L'Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 83/2014 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" ([DDI 1563/S](#) - Relatore Sen. Rosa Maria Di Giorgi del Gruppo PD), con la votazione di fiducia sul testo della Commissione Istruzione identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati.

Tra le disposizioni confermate si segnalano le seguenti:

-Credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per **interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016.

-Misure per l'**affidamento dei contratti pubblici** connessi al "**Grande Progetto Pompei**" anche **in deroga al Codice degli appalti** (d.lgs. 163/2006), fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità. La norma - che nel corso dell'esame ha subito numerose modifiche - introduce, con particolare riferimento ai poteri del **Direttore generale di progetto**, un **elenco di obblighi** di cui lo stesso deve assicurare l'adempimento (a fronte della previsione iniziale del testo che consente allo stesso di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche e di operare in deroga alla normativa vigente).

In particolare, viene disposto che il **Direttore assicura che siano in ogni caso osservate**, nell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, le seguenti disposizioni: **pubblicazione dell'avviso di pre-informazione** sui lavori, servizi e forniture che la stazione appaltante intende assegnare; formazione nei successivi 30 giorni **dell'elenco delle imprese** interessate in possesso dei requisiti di qualificazione necessari; **formulazione degli inviti a presentare le offerte** sulla base del predetto elenco; **esclusione** dall'elenco delle aziende che non hanno risposto all'invito; l'aggiudicazione dei contratti con possibilità di utilizzare in luogo del massimo ribasso, il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media**; possibilità di rivolgere a ciascuna impresa **inviti successivi** al primo solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco.

Con riferimento alla deroga prevista all'art. 48, comma II, del D.lgs. 163/2006, che consente al Direttore generale di progetto di **procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire**, nei termini di legge, **la prova del possesso dei requisiti** dichiarati purché la stessa venga comunque fornita nel successivo termine assegnatogli, viene **fissata la durata** di tale ultimo termine che deve essere **non superiore a 15 giorni**. Resta fermo che ove l'aggiudicatario non ottemperi il contratto è risolto di diritto.

Viene, altresì, **ridotta da 3,5 a 1,5 milioni di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata**, di cui all'art. 204 del Codice Appalti, nei lavori relativi al Progetto Pompei, nonché disposto - per assicurare la massima trasparenza della procedura - la pubblicazione nei web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande progetto Pompei delle lettere di invito, dell'elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara.

Viene, inoltre, **elevata dal 2% al 5% la misura della garanzia a corredo dell'offerta** di cui all'art. 75 del Codice Appalti.

Sono state, invece, soppresse le disposizioni che prevedono l'incremento delle percentuali per le varianti in corso d'opera per i lavori previsti e affidano al responsabile del procedimento anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

Viene, altresì, previsto che il Direttore generale di progetto adotti un **piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione** - in coerenza con le previsioni della L. 190/2012 - individuando un responsabile dell'attuazione e della vigilanza dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione di cui il decreto legge prevede la costituzione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Su tali disposizioni, nel corso dell'esame al Senato, sono stati formalizzati numerosi emendamenti e ordini del giorno, poi "preclusi" dalla votazione di fiducia, alcuni dei quali volti a rivedere nel senso auspicato dall'**ANCE** ([si veda al riguardo "Interventi" del 17 luglio u.s.](#)) alcuni aspetti della tematica.

-Adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano strategico "**Grandi Progetti Beni culturali**", volto ad individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

-Concessione alle **imprese alberghiere, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta** - per un massimale di spesa pari a 200.000 euro - nella misura del **30 per cento** delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinata alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo.

-Per le finalità connesse all'agevolazione riconosciuta alle imprese alberghiere e per promuovere i principi della "progettazione universale" e di efficientamento energetico, viene demandato ad un decreto del Ministero dei beni culturali, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, **l'aggiornamento degli standard minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche**, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

-**Concessione ad uso gratuito di immobili pubblici**, non utilizzati a fini istituzionali, per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari, case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie. **L'assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica** nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica.

-Viene previsto che il **termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica** decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato

-Viene previsto, per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, che **i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati**, espressi dagli organi periferici del Ministero dei beni culturali, possono essere **riesaminati**, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, **da parte di apposite Commissioni di garanzia** per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero. L'applicazione della predetta procedura viene prevista **anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di**

Conferenza dei servizi.

-Viene, altresì, prevista per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la **pubblicazione sul sito del Mibact** e su quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali.

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo [si veda precedente del 9 giugno u.s.](#)

Per le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati [si veda precedente del 10 luglio.](#)